



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 10/04/2014**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 4 aprile 2014, n. 93**

Società Cooperativa Sociale Nickan di Brindisi. Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 del Comune di Brindisi, in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 modulo costituito da n. 2 Gruppi Appartamento per n. 6 posti letto complessivi, da ubicare a Brindisi in Via B. Cellini n. 2. Parere favorevole.

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 - "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 3 il "Gruppo Appartamento", quale struttura residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale con una dotazione di n. 3 posti letto, che accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo.

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 dispone che "nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.(...)".

Il R.R. n. 3 del 2/3/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

La L.R. 9 agosto 2006 n. 26, all' art. 9, comma 2 ha disposto che "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006".

Con nota prot. n. 4748 del 24/1/2013 il Comune di Brindisi ha richiesto a questo Servizio il parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per n. 1 modulo costituito da n. 2 Gruppi Appartamento, con una dotazione di n. 6 posti letto complessivi, da ubicare alla Via B. Cellini n. 2, allegando l'istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata dal Legale Rappresentante della "Società Cooperativa Sociale Nickan" di Brindisi e registrata al protocollo comunale al n. 4253 del 23/1/2013.

Considerato che nella relazione conclusiva dei lavori della Commissione Regionale di Valutazione sulle attività di Riabilitazione Psichiatrica di cui alla D.D. n. 283 del 31/08/2012, emergeva la necessità - a causa di un forte disallineamento tra la domanda di prestazioni di riabilitazione psichiatrica e le strutture teoricamente attivabili in base agli indicatori numerici di cui al R.R. n. 3/2006 - di ridefinire i parametri previsti dal R.R. 3/06 per ciascuna tipologia di struttura riabilitativa, tenendo conto del fabbisogno reale stimato dai DSM;

questo Servizio, con nota prot. n. A00-081/2206/APS1 del 3/6/2013 ha sospeso il procedimento connesso alla sopra citata richiesta di verifica di compatibilità, trasmessa dal Comune di Brindisi in relazione all'istanza inoltrata dalla "Società Cooperativa Sociale Nickan" di Brindisi per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento da n. 3 posti letto ciascuno;

inoltre, con note prot. n. A00-081/2205/APS1 e prot. n. A00-081/2214/APS1 del 3/6/2013, ha rispettivamente sospeso i procedimenti connessi alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse:

dal Comune di Brindisi, in relazione all'istanza inoltrata dal "Consorzio di Cooperative Sociali E.R. ONLUS" di San Michele Salentino per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento da n. 3 posti letto ciascuno;

dal Comune di San Michele Salentino, in relazione all'istanza inoltrata dal "Consorzio di Cooperative

Sociali E.R. ONLUS” di San Michele Salentino per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento da n. 3 posti letto ciascuno.

Successivamente la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell’articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l’altro, che alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione della stessa (07/11/2013) si applichino i seguenti principi e criteri:

“1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;

2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente, forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;

3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;

4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;

5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che precede temporalmente le altre.”.

Con nota prot. n. A00-081/315/APS1 del 29/1/2014, il Servizio APS, preso atto che i lavori del Gruppo di lavoro incaricato di ridefinire i parametri previsti dal R.R. n. 3/2006 non erano ancora conclusi, né si era in grado di prevedere i tempi di conclusione di detta ridefinizione, ha riavviato:

- I procedimenti sospesi con note prott. nn. A00-081/2206/APS1 e A00-081/2205/APS1 del 3/6/2013, connessi alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dal Comune di Brindisi in relazione alle istanze inoltrate dalla “Società Cooperativa Sociale Nickan” per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento e dal “Consorzio di Cooperative Sociali E.R. ONLUS” per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento;

- ed il procedimento sospeso con nota prot. n A00-081/2214/APS1 del 3/6/2013, connesso alla richiesta di verifica di compatibilità inoltrata dal Comune di San Michele Salentino in riferimento alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione inoltrata dal “Consorzio di Cooperative Sociali E.R. ONLUS” per n. 2 Gruppi Appartamento.

Pertanto, atteso che:

- il fabbisogno definito dal Regolamento Regionale n. 3/2006 per la tipologia di struttura Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002), sulla base della popolazione della ASL BR, è di n. 40 posti letto (1 p.l. ogni 10.000 abitanti);
  - allo stato risultavano n. 2 Gruppi Appartamento a gestione pubblica, per un totale di n. 8 posti letto, e quindi un fabbisogno residuo di n. 32 posti letto, pari a n. 10 Gruppi Appartamento;
- questo Servizio, con la nota prot. n. A00-081/315/APS1 del 29/1/2014 innanzi citata, ha chiesto al Direttore Generale della ASL BR, ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. 502/92 e dell' art. 7, comma 2, della L.R. 8/2004 e sm.i., di esprimere, in ordine alle richieste di parere di compatibilità trasmesse dal Comune di Brindisi e dal Comune di San Michele Salentino, "un parere motivato secondo i principi ed i criteri di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in relazione all'allocazione dei Gruppi Appartamento già in esercizio nel territorio ed alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica, nonché all'eventuale programmazione dell'attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche nell'ambito della stessa ASL".

Il Direttore Generale e il Direttore del DSM della ASL BR, con nota prot. n. 17985 del 6/3/2014, hanno rappresentato a questo Servizio:

- la seguente riprogrammazione delle strutture residenziali di tipologia Gruppo Appartamento a gestione pubblica già attive sul territorio aziendale:
- G.A. ubicato a Cisternino, CSM di Fasano, da n. 4 a n. 6 posti letto (1 modulo di 2 G.A.);
- G.A. ubicato a Latiano, CSM di Mesagne, da n. 4 a n. 3 posti letto;
- G.A. ubicato a Mesagne, CSM di Mesagne, da n. 4 a n. 3 posti letto;
- G.A. ubicato a S. Pancrazio, CSM di Mesagne, da n. 4 a n. 3 posti letto;
- l'attivazione di n. 6 p.l. (1 modulo da n. 2 G.A.) a Ceglie Messapica (CSM di Francavilla Fontana) e di n. 6 p.l. (1 modulo da n. 2 G.A.) a Brindisi (CSM di Brindisi).

Hanno inoltre comunicato che:

"Pertanto, all'esito della riprogrammazione, rispetto al fabbisogno previsto dal R.R. n. 3/2006, stimato in n. 40 pl, risulta un residuo di n. 13 pl, pari a n. 4 G.A.

Rispetto alle richieste di verifica di compatibilità nei Comuni di Brindisi (afferente al CSM di Brindisi) e San Michele Salentino (afferente al territorio del CSM di Francavilla Fontana), in un'ottica di soddisfacente qualità dei servizi sanitari mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio, occorre rilevare che:

- nell'ambito del Dipartimento è rilevante l'incidenza della residenzialità pesante h 24 in strutture a tipologia CRAP e la carenza di strutture residenziali con modalità assistenziali più leggere a fasce orarie a tipologia G.A.;
- nello specifico, nel territorio afferente al CSM di Brindisi e al CSM di Francavilla Fontana sono assenti strutture residenziali a tipologia G.A.;
- allo stato attuale sono in lista d'attesa di inserimento in struttura con modalità assistenziali più leggere n. 6 pazienti segnalati dal CSM di Brindisi e n. 5 pazienti dal CSM di Francavilla Fontana, quindi risulta compatibile l'attivazione di S.R. a tipologia G.A.

Pertanto tenuto conto del fabbisogno residuo di n. 13 pl, delle necessità assistenziali e della carenza di G.A. nei territori dove è stata richiesta la realizzazione di suddette strutture, si esprime parere favorevole per l'attivazione di n. 4 G.A. da 3 pl, di cui n. 1 modulo da n. 2 G.A. da realizzare nel territorio afferente al CSM di Brindisi e n. 1 modulo da 2 G.A. nel territorio afferente al CSM di Francavilla Fontana."

Considerato che:

- l'attuale fabbisogno aziendale dell'ASL Brindisi, in relazione alla programmazione territoriale, prevede

nell'ambito del CSM di Brindisi n. 1 modulo costituito da n. 2 G.A., per n. 6 posti letto complessivi;

- la Società Cooperativa Sociale Nickan di Brindisi e il Consorzio di Cooperative Sociali E.R. ONLUS di San Michele Salentino hanno entrambi presentato istanza al Comune di Brindisi per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 modulo da n. 2 G.A. per n. 6 posti letto complessivi;
- il sopra riportato punto 5) della D.G.R. n. 2037/2013 prevede, in riferimento alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione della stessa (07/11/2013), che in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste, al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, "nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre";
- la richiesta di verifica di compatibilità regionale trasmessa dal Comune di Brindisi con nota prot. n. 4748 del 24/1/2013, e la relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento presentata in data 23/1/2013 dalla Società Cooperativa Sociale Nickan di Brindisi, precedono cronologicamente la richiesta trasmessa dal medesimo Comune con nota prot. n. 1708 del 13/3/2013, integrata con nota prot. n. 2186 del 26/3/2013, e l'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento presentata in data 29/1/2013 del Consorzio di Cooperative Sociali E.R. ONLUS;

per tutto quanto esposto, si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Brindisi per l'autorizzazione alla realizzazione di un modulo costituito da n. 2 Gruppi Appartamento per n. 6 posti letto complessivi da ubicare in Brindisi alla Via B. Cellini n. 2, gestito dalla "Società Cooperativa Sociale Nickan" di Brindisi, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (comma 32, art. 3, L.R. n. 40/2007) e che "l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale" (comma 3, art. 20, L.R. n.8/2004).

## VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile  
del Servizio Accreditamento e  
Programmazione Sanitaria

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate che qui si intendono integralmente riportate;

letta la proposta formulata dal funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

#### D E T E R M I N A

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Brindisi per l'autorizzazione alla realizzazione di un modulo costituito da n. 2 Gruppi Appartamento per n. 6 posti letto complessivi da ubicare in Via B. Cellini n. 2, Brindisi, gestito dalla "Società Cooperativa Sociale Nickan" di Brindisi, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (comma 32, art. 3, L.R. n. 40/2007) e che "l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale" (comma 3, art. 20, L.R. n.8/2004);

- di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Brindisi;
- al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Nickan, Via Tancredi n. 9, Brindisi;
- al Direttore Generale della ASL BR;
- al Direttore del DSM della ASL BR;
- al Servizio PATP - Ufficio 4.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS  
Silvia Papini

---